



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 466
del 24 NOV. 2015

OGGETTO: Proposta di transazione relativa alla causa per risarcimento danni proposta dal sig. Mr G avanti il Giudice di Pace di Ragusa – R.G. /2012.

L'anno duemila quinquaginta il giorno Veniquattro alle ore 13,20,
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco iup. Federico Piccitto
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	Si	
2) dr. Stefano Martorana	Si	
3) rag. Salvatore Corallo	Si	
4) dr. Salvatore Martorana	Si	
5) dr. Antonio Zanotto		Si'

Assiste il Segretario Generale dott. Vito Vittorio Scalofero

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta, di pari oggetto n. 61234/Avvocatura del 22.7.15

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile, dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art. 15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria;

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale

N° 466 del 24 NOV. 2015

COMUNE DI RAGUSA

Prot n. 61234 /Avvocatura del 22.7.15

Avvocatura Comunale

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

Oggetto: Proposta di transazione relativa alla causa per risarcimento danni proposta dal sig. Monego Giuseppe avanti il Giudice di Pace di Ragusa – R.G. /2015.

Il sottoscritto Dr. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, su proposta dell'avvocato Responsabile, avv. Sergio Boncoraglio, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- che il sig. M G , con atto di citazione notificato in data 19.11.2014, ha chiamato in giudizio il Comune di Ragusa avanti il Giudice di Pace di Ragusa per l'udienza del 1 015, al fine di far accertare la responsabilità esclusiva del Comune per il sinistro ivi descritto e per l'effetto condannare il Comune al risarcimento dei danni subiti dall'autovettura quantificati in € 1.805,53 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo e oltre spese legali;
- che il sinistro in questione si è verificato in data 30.07.2014, intorno alle ore 11.20 circa, allorchè il sig. M G , alla guida della propria autovettura, Nissan Micra targata L , percorrendo la S.P. n. 25 in direzione Ragusa, proveniente da Marina di Ragusa, all'altezza del km. 3,400 (presso il Cineplex) impattava contro un cane randagio di media taglia, che attraversava perpendicolarmente e repentinamente la carreggiata, senza che fosse possibile alcuna manovra per evitare l'impatto atteso il

- traffico che interessava la suddetta strada provinciale;
- che a seguito di quanto accaduto, il sig. M. accostava il veicolo al margine destro della carreggiata, verificava le condizioni dell'animale e chiamava la Polizia Municipale, che comunicava che avrebbe chiamato la Polizia Provinciale, competente ad intervenire sulla strada provinciale;
 - che la Polizia Provinciale assicurava l'intervento chiamando gli addetti dell'AIDA, Rifugio Sanitario di Ragusa, previa richiesta e delega del Comune di Ragusa, al fine di soccorrere il cane e, nella fattispecie, anche per la rimozione della carcassa;
 - che gli addetti dell'AIDA, Rifugio Sanitario di Ragusa, intervenuti Alle ore 11.40, verificavano e comunicavano immediatamente che il suddetto animale era sprovvisto di microchip e di collare di identificazione;
 - che, subito dopo, interveniva anche una pattuglia della Polizia Provinciale di Ragusa al fine di eseguire gli accertamenti necessari a verificare la dinamica del sinistro;
 - che dal prontuario n. /2014 del 30.07.2014 della Polizia Provinciale emerge l'assenza di ogni responsabilità in capo al sig. M. G. il quale non poteva prevedere che l'animale occupasse repentinamente e perpendicolaramente la carreggiata, attraversando l'intera sede stradale riservata alla circolazione dei veicoli;
 - che l'attore, quindi, per quanto sopra, con raccomandata A/R del 31.07.2014, assunta al prot. n. del 13.01.2014, faceva richiesta al Libero Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Ragusa), al Comune di Ragusa ed all'ASP di Ragusa di integrale risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti;
 - che l'Asp con lettera dell'11.08.2014 prot. C. e il Libero Consorzio Comunale, con lettera trasmessa via e-mail e prodotta in atti dall'attore (doc. 5) affermavano il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta risarcitoria, in quanto la legge regionale n. 15/2000 pone a carico dei Comuni la cattura dei cani randagi;
 - che il Comune di Ragusa non rispondeva a tale richiesta ed il Settore I trasmetteva all'Avvocatura la lettera inviata allo stesso Settore I dalla Polizia Municipale da cui emergeva che l'avv. M. il giorno : , alle ore 11.40, aveva chiamato la Polizia Municipale e la segnalazione era stata trasmessa alla Polizia Provinciale che aveva assicurato l'intervento, in collaborazione con la ditta "AIDA";
 - che, per quanto sopra, il difensore del Comune, costituendosi in giudizio, riteneva opportuno chiedere un rinvio al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una transazione;

- che tale richiesta di rinvio dell'udienza è basata sulla considerazione che la responsabilità del Comune si appalesa evidente in quanto il sinistro è stato causato da un cane randagio, che ha attraversato perpendicolarmente e repentinamente la carreggiata, senza che fosse possibile alcuna manovra per evitare l'impatto atteso il traffico che interessava la suddetta strada provinciale, tant'è che la Polizia Provinciale non ha ritenuto di elevare alcun verbale di contravvenzione nei confronti dell'avv.

G... e M...;

- che il difensore della controparte, avv. Alessandro Sittinieri, con nota del 16.06.2015, trasmessa via email in data 30.06.2015, ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva attraverso il pagamento da parte del Comune di Ragusa della somma complessiva di € 2.968,03, di cui € 1805,53 per danno patrimoniale e spese di perizia, € 12,90 per lettere raccomandate, € 137,60 per contributo unificato, marca da bollo e notifica atto introduttivo, € 12,00 per marca Ufficio Economato della Provincia Regionale di Ragusa ed € 1.000,00 per spese e compensi professionali legali relative al giudizio di cui sopra;

- che l'Avvocatura Comunale, con lettera del 30.06.2015 prot. n./344, comunicava all'avv. Alessandro Sittinieri la disponibilità alla definizione bonaria della controversia attraverso il pagamento della complessiva somma di € 2.635,00 al fine di evitare un contenzioso inutile e più costoso per il Comune, riducendo le somme richieste per compensi legali, sulla base delle fasi sin qui svolte,

- che l'avv. Sittinieri, con lettera dello 01.07.2015, trasmessa via e-mail, ha comunicato la disponibilità del suo assistito a chiudere la vicenda in via transattiva, per l'importo complessivo indicato dal Comune nella sopracitata lettera di € 2.635,00 omnia comprensivo;

- che si ritiene opportuno e conveniente transigere la vicenda, considerato che il Comune sarebbe quasi sicuramente condannato al risarcimento di danni di cui sopra; tutto ciò premesso, si ritiene congruo stipulare la transazione per l'importo complessivo di € 2.635,00 con rinuncia all'ulteriore danno richiesto per rivalutazione e interassi ed alle spese legali;

- Visto lo schema dell'atto di transazione predisposto dall'Ufficio Avvocatura;

- Ritenuto di dover provvedere in merito;

- Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/91;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare il Dirigente del Settore I° a stipulare una transazione che definisca in via bonaria la causa con il sig. M Gi per l'importo complessivo, omnia comprensivo, di € 2.635,00 con la rinuncia da parte del sig. Mc G ad ogni altra pretesa di natura economica relativa ai danni subiti in conseguenza del sinistro del 30.07.2014, meglio descritto in epigrafe;
2. di approvare lo schema di transazione che si allega alla presente delibera;
3. di riferire la somma complessiva di € 2.635,00 al cap. 1230, quale somma da corrispondere al sig. M G a seguito di transazione per la definizione bonaria della controversia di cui in narrativa
4. di demandare al dirigente competente tutti gli atti gestionali consequenti;

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto. Si attesta altresì, che la deliberazione:

comporta

non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 22.7.2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n. CAP.

Prenotazione di impegno n. 35/15 CAP. 1230

Ragusa, 28/7/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa, Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 29 LUG. 2015

Il Segretario Generale
Dott. Vito M. Scalogni



Motivazione dell'eventuale parere contrario:

Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Atto di Trasformazione

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Canzonieri

Giovanni Canzonieri

L'Ammiraglio Responsabile

Avv. Sergio Boncoraglio

Sergio Boncoraglio


Il Dirigente del I Settore

Dott. Francesco Lumiera

Francesco Lumiera

Visto l'Assessore al ramo

Assessore al ramo



ATTO DI TRANSAZIONE

TRA

il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Dott. Francesco Lumiera

E

Il sig. avv. M Gi , nato a Vittoria (RG) il , C.F.
residente a Ragusa, in

Premesso

- che con deliberazione della G.M. n. del , il Dirigente del Settore I – Affari Generali – è stato autorizzato a stipulare la presente transazione;
- che con atto di citazione notificato al Comune di Ragusa in data 19.11.2014, l'avv. G M citava il suddetto Ente avanti il Giudice di Pace di Ragusa per l'udienza del 19.01.2015, al fine di essere risarcito dei danni materiali subiti dall'autovettura di sua proprietà a causa di un sinistro occorso in data 30.07.2014, allorquando, alle ore 11.20 circa, alla guida della propria autovettura, Nissan Micra targata , percorrendo la S.P. n. 25 in direzione Ragusa, proveniente da Marina di Ragusa, all'altezza del km. 3,400 (presso il Cineplex) impattava contro un cane randagio di media taglia, che attraversava perpendicolarmente e repentinamente la carreggiata, senza che fosse possibile alcuna manovra per evitare l'impatto atteso il traffico che interessava la suddetta strada provinciale;
- che la Polizia Provinciale assicurava l'intervento chiamando gli addetti dell'AIDA, Rifugio Sanitario di Ragusa, previa richiesta e delega del Comune di Ragusa, al fine di soccorrere il cane e, nella fattispecie, anche per la rimozione della carcassa;
- che gli addetti dell'AIDA, Rifugio Sanitario di Ragusa, intervenuti Alle ore 11.40- verificavano e comunicavano immediatamente che il suddetto animale era sprovvisto di microchip e di collare di identificazione;
- che, subito dopo, interveniva anche una pattuglia della Polizia Provinciale di Ragusa al fine di eseguire gli accertamenti necessari a verificare la dinamica del sinistro;
- che dal prontuario . /2014 del 30.07.2014 della Polizia Provinciale emergeva l'assenza di ogni responsabilità in capo al sig. M C , il quale non poteva prevedere che l'animale occupasse repentinamente e perpendicolarmente la carreggiata, attraversando l'intera sede stradale riservata alla circolazione dei veicoli;

- che l'attore, quindi, per quanto sopra, con raccomandata A/R del 31.07.2014, assunta al prot. n. 3 del 13.01.2014, faceva richiesta al Consorzio Comunale (ex Provincia Regionale di Ragusa), al Comune di Ragusa ed all'ASP di Ragusa di integrale risarcimento di tutti i danni dallo stesso patiti;
- che l'Asp con lettera dell'11.08.2014 prot. e il Libero Consorzio Comunale, con lettera trasmessa via email e prodotta in atti dall'attore affermavano il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta risarcitoria, in quanto la legge regionale n. 15/2000 pone a carico dei Comuni la cattura dei cani randagi;
- che il Settore I Comune di Ragusa trasmetteva all'Avvocatura Comunale la lettera inviata allo stesso Settore I dalla Polizia Municipale da cui emergeva che l'avv. M., il giorno 30.07.2014, alle ore 11.40, aveva chiamato la Polizia Municipale e la segnalazione era stata trasmessa alla Polizia Provinciale che aveva assicurato l'intervento, in collaborazione con la ditta "AIDA";
- che, pertanto, il difensore del Comune, costituendosi in giudizio, riteneva opportuno chiedere un rinvio della prima udienza al fine di verificare la possibilità di pervenire ad una transazione;
- che tale richiesta di rinvio dell'udienza è stata fondata sulla considerazione che la responsabilità del Comune si appalesa evidente in quanto il sinistro è stato causato da un cane randagio, che ha attraversato perpendicolarmente e repentinamente la carreggiata, senza che fosse possibile alcuna manovra per evitare l'impatto atteso il traffico che interessava la suddetta strada provinciale, tant'è che la Polizia Provinciale non ha ritenuto di elevare alcun verbale di contravvenzione nei confronti dell'avv. G. M.;
- che il difensore della controparte, avv. Alessandro Sittinieri, con nota del 16.06.2015, trasmessa via email in data 30.06.2015, ha manifestato la disponibilità ad addivenire ad una definizione transattiva attraverso il pagamento da parte del Comune di Ragusa della somma complessiva di € 2.968,03;
- che l'Avvocatura Comunale, con lettera del 30.06.2015 prot. n. 1/344, comunicava all'avv. Alessandro Sittinieri la disponibilità alla definizione bonaria della controversia attraverso il pagamento della complessiva somma di € 2.635,00 riducendo le somme richieste per compensi legali, sulla base delle fasi sin qui svolte,
- che l'avv. Sittinieri, con lettera dello 01.07.2015, trasmessa via email, ha comunicato la disponibilità del suo assistito a chiudere la vicenda in via transattiva,

per l'importo complessivo indicato dal Comune nella sopracitata lettera di € 2.635,00 omnia comprensivo;

- che si ritiene opportuno e conveniente transigere la vicenda, per le considerazioni svolte nella deliberazione autorizzativa sopracitata, per l'importo complessivo di € 2.635,00 omnia comprensivo;

Tutto ciò premesso, le parti, come in epigrafe generalizzate, transigono la controversia di cui sopra, alle seguenti condizioni:

1) Il Comune di Ragusa, in persona del Dirigente del Settore I – Affari Generali – Dott. Francesco Lumiera, autorizzato alla stipula di questo atto con la deliberazione della G.M. n. del , riconosce all'avv. M. Gi. , nella qualità di proprietario dell'autovettura, Nissan Micra targata , la somma di € 2.635,00 (diconsi Euro duemilaseicentotrentacinque/00), omnia comprensiva per i danni subiti dalla suddetta autovettura e per spese legali, con espressa rinuncia ad ogni ulteriore danno.

2) L'avv. G. M. dichiara di rinunciare espressamente, come in effetti con la sottoscrizione del presente atto rinuncia, ad ogni altra pretesa di natura economica relativa ai danni subiti dalla sua autovettura Nissan Micra targata I , meglio descritti in epigrafe.

3) Per la fatta transazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente ad ogni richiesta e ad ogni azione inherente la vicenda oggi transatta.

La presente transazione sarà registrata solo in caso d'uso, a richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico della parte interessata alla registrazione.

La presente transazione è formata da tre pagine e viene sottoscritta in doppio originale.

Ragusa,

Il Dirigente del Settore I – Affari Generali
Dott. Francesco Lumiera

Avv. Gi. M.